Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.C. VIA POPPEA SABINA
Viale Ratto delle Sabine, 3 - 00131 ROMA - Tel. 0641404596
C.F. 96418990584 - Cod. Meccanografico **RMIC8G800R**
Codice Univoco ufficio: K96NBC Mail: rmic8g800r@istruzione.it
PEC rmic8g800r @pec.istruzione.it
Sito web: www.icviapoppeasabina.edu.it

PROT. N. 6141
CIRCOLARE n. 48

Roma, 14 ottobre 2021

A TUTTO IL PERSONALE
DELL'I.C. VIAPOPPEA SABINA
AL SITO WEB

OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE 133/2021 DEL DECRETO LEGGE 111/2021 RECANTE "*MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI*".

Il 23 settembre 2021 il Senato ha definitivamente convertito in legge il DL 111/2021, che diventa legge 133/2021 concernente "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*". Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore.

Si riportano di seguito i contenuti della Legge che investono il "settore scuola".

Test antigenico rapido e test molecolare
Si conferma la validità di 48h del test antigenico rapido, mentre si estende a 72h la validità del test molecolare ai fini del possesso della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri e delle casistiche stabilite con circolare del Ministero della salute 43105 del 24 settembre 2021.

Dispositivi di protezione
Si prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie classificato in base all'ordine di scuola che gli alunni frequentano (pertanto l'obbligo riguarderà i bambini a partire dalla scuola primaria anche se anticipatari e con meno di 6 anni).
Si prevede, altresì, la fornitura al personale della scuola dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado (laddove siano presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie) di mascherine di tipo FFP2 o FFP3**.**

Green pass
Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha

effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass.

Modalità di svolgimento delle attività per l'anno scolastico 2021/2022

Le attività dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine a grado si svolgono prevalentemente in presenza. Deroghe ammesse fino al 31 dicembre 2021 sono nel caso delle zone rosse o altre circostanze eccezionali.

Esonero obbligo dispositivi

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Proroga condizione di "lavoratore fragile"

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili**,** in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero, con esclusione dal periodo di comporto.
A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'utilizzazione in mansioni diverse, ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Stefania FORTE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs. n. 39/1993)